

(N. 62)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BERTINI

Annunciata nella seduta del 6 agosto 1948

Incoraggiamento per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, sono risultate inefficaci a raggiungere gli scopi che si prefiggevano, anzi hanno provocato il ristagno delle opere di miglioramento fondiario, distrutte o danneggiate da eventi bellici, ed il conseguente aumento della disoccupazione.

Il proposto disegno di legge è inteso a rimuovere questi inconvenienti ed a dare nuovo impulso alla ripresa di tali opere, stimolando con migliori e più razionali provvidenze l'attività degli agricoltori, specie dei piccoli e medi, che altrimenti continuerebbe a restare inoperosa per mancanza di mezzi disponibili, con grave pregiudizio dell'economia nazionale.

Esso si inquadra nelle disposizioni del decreto presidenziale suddetto, di cui rispetta il concetto informatore ed il principio organico, pur emendandolo ed innovandolo in alcune parti ed aggiungendo nuove norme.

Le modificazioni, le innovazioni e le aggiunte più importanti consistono:

a) nel trasformare, nei riguardi della concessione del sussidio e del concorso statali in

un *obbligo* dello Stato ciò che il decreto legislativo summenzionato concepisce come una *mera facoltà* (articolo 1 e 2 del disegno);

b) nell'elevare in via generale al 60% l'aliquota del sussidio e nell'elevarla ulteriormente all'80% a favore dei piccoli e medi proprietari, in analogia a quanto disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (articolo 1 del disegno);

c) nell'assicurare, con evidente criterio di giustizia, parità di trattamento tanto a chi provvede in proprio al finanziamento, quanto a chi ricorre al mutuo, fissando una stessa percentuale pel sussidio e pel concorso nelle semestralità od annualità del mutuo, le quali semestralità od annualità dovranno intendersi comprensive, agli effetti del concorso, del capitale, dell'interesse o di ogni altro accessorio, siccome previsto nell'articolo 29 delle già rammentate disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto (articolo 2 del disegno);

d) nell'abbreviare ad un anno il termine di cinque anni stabilito dall'articolo 3 del vigente decreto legislativo presidenziale

22 giugno 1946, n. 33 e ciò per favorire la possibilità agli Istituti di credito agrario, mercè il sollecito rimborso dei prestiti, di procurarsi danaro liquido da investire in nuovi mutui agrari di ricostruzione (articolo 4 del disegno);

e) nel dettare termini per l'espletamento della procedura di accertamento e di liquidazione della spesa e pel pagamento del sussidio, affinchè il proprietario sinistrato possa regolarsi nel contrarre impegni e sia in grado di evitare i disastri economici cui lo espone l'attuale legislazione col non stabilire nessun termine e col procrastinare indefinitamente i pagamenti; e nell'affidare ogni competenza in materia agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, allo scopo appunto di snellire ed accelerare l'evasione delle pratiche stesse (articolo 5 del disegno);

f) nell'applicare agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della proposta legge

le medesime agevolazioni fiscali e tributarie consentite dall'articolo 93 del più volte citato decreto 10 aprile 1947, n. 261 (articolo 9 del disegno).

L'articolo 8 del disegno risolve poi un conflitto di competenza insorto fra il Genio civile e l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura a proposito dei fabbricati destinati a scopi agricoli, ma censiti all'urbano, conflitto che ha per effetto di impedire la riparazione e la ricostruzione di essi fabbricati, ricusandosi l'uno e l'altro Ufficio di accettare le relative domande; e lo risolve nel senso di dare prevalenza alla *destinazione effettiva*, anzichè all'*iscrizione catastale*, criterio questo che sembra il più appropriato.

Infine l'articolo 10 mira a far beneficiare delle nuove disposizioni, ed entro certi limiti, tutti i proprietari sinistrati, con particolare riguardo ai piccoli e medi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevati al 60 % della spesa.

Gli stessi sussidi sono elevati all'80 % a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non supera le lire 300.000, purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è portato a lire 100.000 qualora la complementare gravi sui redditi professionali di cat. C¹.

Ai sussidi predetti non è applicabile la trattamento di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1536.

Art. 2.

Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle leggi vigenti sul credito agrario di miglioramento, lo Stato concorrerà all'ammortamento dei mutui stessi.

Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui, comprensive di una quota di rimborso del mutuo, degli interessi, del diritto di commissione o di contingenza a favore dell'Istituto mutuante e di ogni altro accessorio, è stabilito nella misura del 60 % o dell'80 % della somma occorrente per le riparazioni o ricostruzioni riconosciuta ammissibile, rispettivamente nei casi previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente ed anche se il mutuo fosse inferiore a detta spesa.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il capitale corrispondente al concorso nel mutuo deve essere dedotto dall'importo del mutuo stesso, agli effetti dell'ipoteca di cui al secondo comma del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 contenente le norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto legge 29 agosto 1927, n. 1509, e di ogni altra garanzia reale richiesta dall'Istituto mutuante.

Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo articolo 4, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trent'anni, indipendentemente dal periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 3.

Nei casi di condominio i benefici di cui agli articoli precedenti spettano a ciascun condomino in ragione della sua interessenza ed a seconda del patrimonio e del reddito accertati nei suoi confronti agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio e complementare per l'anno 1945.

Art. 4.

Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un anno dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario previste dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.

Art. 5.

La liquidazione ed il pagamento del sussidio e del concorso statale sono fatti dall'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura.

L'istruttoria dovrà essere compiuta entro tre mesi dalla data della presentazione della regolare domanda, corredata di tutti i docu-

menti richiesti, in difetto di che l'interessato si intende autorizzato ad eseguire i lavori di riparazione e di ricostruzione.

Il collaudo dovrà essere eseguito entro due mesi dalla presentazione del consuntivo e nei quindici giorni seguenti verrà compilato il certificato sullo stato finale dei lavori. Il pagamento del sussidio dovrà avvenire entro tre mesi dalla compilazione del detto certificato, trascorso il qual termine sul sussidio rimasto insoluto sarà corrisposto l'interesse nell'annua misura del 6 %.

È in facoltà degli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura di concedere anticipi sul sussidio a seconda dello stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

Il sussidio e il capitale corrispondente al concorso statale nel mutuo di cui agli articoli precedenti saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

Art. 7.

Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

Il decreto di attribuzione di possesso viene chiesto al Pretore nella cui giurisdizione ricade l'immobile. Il Pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni nei quali è situato l'immobile, dandosi immediatamente notizia del deposito mediante avviso da restare affisso all'albo pretorio.

Il decreto del Pretore non pregiudica il diritto del legittimo proprietario dell'immobile.

Art. 8.

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge anche i fabbricati aventi destinazione rurale, ma censiti all'urbano.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonchè gli atti di cessione del sussidio a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione nonchè di istituti o di enti finanziatori dei medesimi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole tasse fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

Gli atti riguardanti i mutui concessi dagli Istituti di credito agrario rientrano nel trattamento tributario che compete agli istituti stessi.

In ogni caso la tassa di bollo sulle cambiali e sugli onorari notarili sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge, ove in essa non sia diversamente disposto, si applicano con effetto retroattivo dal giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, che resta abrogato. Però nei casi in cui già sia stato effettuato il pagamento del sussidio previsto da quest'ultimo decreto, la differenza fra tale sussidio e quello disposto dalla presente legge spetta soltanto ai proprietari che si trovano nelle condizioni di patrimonio e di reddito contemplate dal secondo comma dell'articolo 1, e verrà corrisposta, a loro richiesta, in cinque rate annuali a cominciare dal 1° gennaio 1949. La relativa istanza dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza, agli Ispettorati Compartimentali dell'Agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.